



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 27/01/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CELLETTI SANDRO, Presidente e Relatore

BOLOGNESI MAURO, Giudice

NICOLARDI GUIDO, Giudice

in data 27/01/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3119/2021 depositato il 10/12/2021

proposto da

Hanan Youssef - YSSHNN81H53Z336L

Difeso da

Massimiliano Brio - BRIMSM67P22F205X

Rappresentato da Hanan Youssef - YSSHNN81H53Z336L

Rappresentante difeso da

Massimiliano Brio - BRIMSM67P22F205X

ed elettivamente domiciliato presso massimiliano.brio@milano.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NG00808/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NG00808/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NG00808/2021 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NG00808/2021 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01NG00808/2021 IRAP 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10-12-2021, la sig.ra YOUSSEF Hanan, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso d'accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato, per l'anno 2015, un maggior reddito ai fini IRPEF, ai fini IRAP e ai fini IVA, con imposta dovuta e sanzioni.

La ricorrente contestava il metodo accertativo seguito dall'Agenzia, poiché, a suo dire, si sarebbe dovuto applicare il metodo analitico, che avrebbe portato a risultati senz'altro più coerenti con la contabilizzazione e più aderenti alla realtà fattuale..

Evidenziava come, con il ricorso, venivano prodotte le fatture passive di cui all'allegato 1, che portavano costi pari a € 60.686,07, cui andavano aggiunti costi per lavoro dipendente per € 37.343,00 (accertati dall'Ufficio come da pag. 5 dell'accertamento), per una somma di componenti negativi pari a € 98.029,07.

Aggiungeva che "riportandosi ai ricavi dichiarati pari a € 96.894,00, come si vede il reddito per l'anno 2015 ha una risultante negativa"

Concludeva chiedendo la revoca dell'accertamento, con eventuale rideterminazione del reddito dell'anno 2015.

L'Ufficio si costituiva in giudizio, rilevando preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per deposito precedente alla conclusione del procedimento per mediazione: infatti, la ricorrente, dopo avere notificato il ricorso all'Ufficio in data 22-11-2021, si era costituita in giudizio il 10-12-2021, senza attendere i tempi per esperire il tentativo di mediazione.

Nel merito, l'Ufficio sottolineava come la parte avesse omesso di presentare, per l'anno 2015, la dichiarazione ai fini delle II.DD. e dell'IVA, in violazione degli artt. 3 e 8 del DPR n. 322/1998 e dell'art. 1 del DPR n. 600/1973.

Ribadiva che sulla ricorrente, in quanto titolare di partita IVA, incombeva l'obbligo di tenere le scritture contabili ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, sicché, ricorrendo un'ipotesi di omessa presentazione delle scritture obbligatorie, era del tutto legittima la ricostruzione induttiva dei redditi e dell'ammontare complessivo imponibile "prescindendo in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabili, anche se regolarmente tenute, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza" (così a p. 5 delle controdeduzioni dell'Ufficio).

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'accertamento e condanna alle spese di lite, compresa la maggiorazione relativa a quelle del procedimento di mediazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a fronte di un legittimo accertamento sintetico, il contribuente non può che tentare di dimostrare che il maggior reddito determinato trova "copertura" nel possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; mentre, in mancanza di tale prova contraria, il reddito determinato sinteticamente dall'Ufficio rimane intangibile e non è suscettibile di riduzioni iussu iudicis (cfr. Cass. civ., Sez. V, 19-12-2011, n. 27545 ne il Fisco, 2012, 2, 235).

La ricorrente non ha fornito al riguardo alcuna dimostrazione, con la conseguenza che il ricorso non può che essere rigettato, con piena conferma dell'avviso di accertamento.

Quanto alle spese processuali, esse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate nella somma, onnicomprensiva, di € 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma l'avviso di accertamento.

Quanto alle spese processuali, esse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate nella somma, onnicomprensiva, di € 1.500,00 (millecinquecento).

Milano, 27/01/2023.

Il Presidente estensore